

STUDIO LEGALE
Avv. Andrea Camprini
Via Della Lirica 43, 48124 Ravenna
tel. 0544 400309 - fax 0544 403680
andrea.camprini@ordineavvocatiravenna.eu

TRIBUNALE DI RAVENNA

Sezione Lavoro

Ricorso ex art. 414 cpc

**con istanza cautelare in corso di causa ex art. 700 c.pc.
e contestuale richiesta di autorizzazione alla notifica nei confronti dei
litisconsorti ai sensi dell'art. 151 cpc**

La Signora **SANSONI BRUNELLA**, nata Russi (Ra), il 31/10/1959 e residente in Russi, (Ra) Via Don Minzoni 9 C.F. SNSBNL59R71H642H , rappresentata e difesa, giusta delega in calce al presente atto, dall' Avv. Andrea Camprini del Foro di Ravenna, (C.F: CMPNDR69C02D458X pec. andrea.camprini@ordineavvocatiravenna.eu, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Ravenna , Via Della Lirica 43, tel. 0544 400309 fax. 0544 403680, contro

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA**, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA – UFFICIO X – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI RAVENNA**, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore;

e nei confronti

di tutti i docenti inseriti nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento nella classe di concorso SCUOLA PRIMARIA dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, valide per gli anni scolastici del triennio 2014/2017;

per

l'accertamento, previa disapplicazione di ogni atto o provvedimento amministrativo ostativo, del diritto della ricorrente, titolare del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, all'inserimento nella terza fascia della graduatorie permanenti (ora ad esaurimento), dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia



Romagna - Ufficio Territoriale X -Ambito Territoriale della Provincia di Ravenna e valide per il triennio 2014/2017.

In fatto

La ricorrente è insegnante precaria, abilitata alla professione in virtù del diploma di abilitazione magistrale conseguito entro l'A.S 2001/2002 presso l'Istituto Magistrale "Margherita di Savoia" di Ravenna. (doc. 1)

Attualmente è inserita nella graduatoria di circolo e di istituto, ossia nella graduatoria utilizzabile soltanto per il conferimento delle supplenze e non per l'assunzione a tempo indeterminato.

La ricorrente infatti lavora con contratti a tempo determinato (vedasi contratti di lavoro depositati).

Come richiesto con istanza del 30.04.2015, (doc. 2) la ricorrente aspira ad essere inclusa per le classi di concorso Scuola Primaria nella III fascia della graduatoria ad esaurimento definitiva dell'ambito Territoriale di Ravenna, o in subordine nella IV fascia aggiuntiva della medesima.

Il D.M n. 235/22014, recante disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2014/2017, in maniera del tutto illegittima come si spiegherà di seguito, non ha concesso ai docenti titolari del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 201/2002 la possibilità di presentare domanda di inserimento nelle sopraindicate graduatorie utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato.

Tale D.M. 235/2014 ha infatti previsto soltanto la possibilità di presentare ddi aggiornamento della propria posizione in graduatoria; esclusivamente ai docenti già inseriti nelle graduatorie di cui in oggetto, e, di conseguenza, registrati nella piattaforma telematica denominata "Istanza on line".

L'art. 9, comma 2 e 3 del D.M. 235/2014 infatti, dispone che la "domanda dovrà essere presentata esclusivamente con modalità WEB" e il successivo art. 10, comma 2 lett. B, stabilisce che "è motivo di esclusione la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9, comma 2 e 3"

La piattaforma WEB predisposta e regalata dal D.M. 235/2014 non riconoscendo come titolo valido per l'inserimento delle graduatorie ad esaurimento il diploma



magistrale anche se conseguito entro l'anno 2001/2002 non ha dato la possibilità alla ricorrente in possesso di tale titolo di registrarsi nel sistema telematico del MIUR. Tale programma, regolato dal D.M 235/2014, dunque ha impedito, e impedisce tuttora alla ricorrente, anche solo di farsi riconoscere dal sistema quale docente, con conseguente aprioristica esclusione dalle procedure di inserimento delle graduatorie,

Con la sentenza n. 1973 del 16,04,2015, il Consiglio di Stato in riforma della sentenza di primo grado, dopo aver ribadito che il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 è titolo abilitante a tutti gli effetti di legge, ha stabilito che “i criteri stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 235/2014 nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001 /2002, l'inserimento delle graduatorie provinciali permanente ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati” con il conseguente obbligo conformativo, per il MIUR, consistente nel consentire l'acquisizione delle domande di inserimento dei diplomati magistrali ante 2001 nella terza fascia delle graduatorie permanenti ora ad esaurimento.

Dopo aver appreso che il D.M 235/2014 è stato annullato perché illegittimo in parte, la ricorrente, riunendo tutti i requisiti soggettivi e avendone quindi pieno titolo, ha inoltrato all'ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna - Ufficio X – Ambito Territoriale per la Provincia di Ravenna la richiesta di inserimento nella terza fascia per la classe di concorso Scuola Primaria, ottenendo una risposta negativa.

In conseguenza dei fatti, sopra esposti, la ricorrente è costretta a proporre azione giudiziaria affinché venga accertato e dichiarato il suo diritto all'inserimento nella graduatoria permanente (ora ad esaurimento) per la provincia di Ravenna , classe di concorso scuola primaria, valide per il triennio 2014/2017, per i seguenti motivi.

In diritto

- sulla giurisdizione del giudice adito

Nessun dubbio può sussistere sul fatto che la giurisdizione dell'attuale controversia sia da individuarsi in capo al giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro.



Esiste infatti un consolidato orientamento della Cassazione e del Consiglio di Stato secondo il quale, a seguito della trasformazione delle graduatorie relative ai singoli concorsi in graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento) dove sono inclusi tutti gli aspiranti docenti in possesso di abilitazione, è mutata la posizione giuridica soggettiva delle persone inserite nelle graduatorie stesse. Tale posizione è divenuta di “diritto soggettivo” poiché concerne una pretesa “all’inserimento in graduatoria” i cui fatti costitutivi corrispondono al possesso di un titolo ottenuto nei modi di legge. (Consiglio di Stato, sez. IV, n. 5749 del 24.11.2014; Cass. Civ. Sez. unite, ordinanza n. 16756 del 23.07.2014; TAR Lazio, Roma, sez. III bis, sent. 4337 del 19.04.2014; Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 5953 del 11.12.2013).

Si osserva che a differenza della domanda avanzata innanzi al Consiglio di Stato (che ha portato alla sentenza n. 1973/2015 con la quale è stato annullato il DM 235/2014, giudizio instaurato in primo grado prima dell’emanazione delle graduatorie ad esaurimento ed incentrato annullamento del suddetto Decreto Ministeriale) con il presente ricorso viene chiesto l’accertamento incidentale della illegittimità e la conseguente disapplicazione delle graduatorie ad esaurimento nella parte in cui, non contemplando il nominativo della ricorrente, la esclude dalla possibilità di essere individuata quel destinataria di un contratto a tempo indeterminato.

Quanto sopra è confermato anche dallo stesso D.M. 235/2014 di aggiornamento delle graduatorie per il periodo 2014/2017, che all’art. 11, comma 6 stabilisce che *“La giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è devoluta al Giudice ordinario in funzione del Giudice del lavoro.”*

- sulla illegittimità degli atti ministeriali che non hanno consentito alla ricorrente di formulare domanda di inserimento in graduatoria.

Per poter meglio approfondire le ragioni che soggiacciono alla domanda della ricorrente di inserimento nella III fascia della Graduatoria ad esaurimento è opportuno preliminarmente analizzare il funzionamento dell’attuale sistema di reclutamento dei docenti.

L’articolo 1 della L. 124/1999 ha modificato la modalità di reclutamento a regime del personale docente di ruolo della scuola prevedendo la soppressione del concorso per



soli titoli e la trasformazione delle relative graduatorie in graduatorie permanenti periodicamente integrabili.

Il suindicato articolo ha sostituito l'art. 399 del D. Lgs, 297/1994 nei seguenti termini “art. 399 L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili mediante concorso per i titoli ed esami e per il 50 per cento attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'art. 401”.

L'accesso ai ruoli secondo la disposizione citata, avviene per il 50 per cento dei posti mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento avviene attingendo alle graduatorie permanenti richiamate.

Le graduatorie per l'insegnamento sono predisposte in ciascuna provincia e, ai sensi dell'art. 1, comma 2 e 7 del D. L. 3 luglio 2011 n. 255 convertito con modificazioni nella L. n. 33 del 20 agosto 2001 sono articolate in 3 fasce, graduate a seconda dei requisiti posseduti dagli aspiranti:

- prima fascia riservata ai sensi dell'art. 401 del D. Lgs 297/1994 ai docenti già inseriti nelle graduatorie dei soppressi concorsi per titoli
- seconda fascia costituita dai docenti che alla data di entrata in vigore della legge 124/1999 possedevano i requisiti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli
- terza fascia , costituita dai docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami anche a soli fini abilitativi e a quelli che fossero inseriti alla data di entrata in vigore in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo.

La terza fascia delle graduatorie permanenti è stata in seguito e per effetto delle disposizioni della legge n. 143 del 4 giugno 2004 e successive modificazioni è stata integrata con gli aspiranti in possesso di abilitazione abilitante all'insegnamento comunque posseduti.

La lettera c) dell'art. 1, comma 605 della L. 286/2006 contenente misure di stabilizzazione del personale precario della scuola ha disposto quanto segue *”Per meglio qualificare il ruolo e l'attività' dell'amministrazione scolastica attraverso misure e investimenti, anche di carattere strutturale, che consentano il razionale*



utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione, con uno o piu' decreti del Ministro della pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti:c) la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, da verificare annualmente, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, circa la concreta fattibilita' dello stesso, per complessive 150.000 unita', al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere piu' funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'eta' media del personale docenteCon effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, **sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti gia' in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria.** “

Il sopracitato articolo ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente in graduatorie a esaurimento escludendo la possibilità di inserimenti di nuovi abilitati, ma facendo espressamente salvo l'inserimento dei **docenti già in possesso di abilitazione**

Tale disposizione ha definito la terza fascia delle graduatorie come graduatoria “a esaurimento a decorrere dal 2007” proprio perché dal 2007 non sarebbe stato più consentito l'inserimento di nuovi aspiranti candidati prima dell'immissione a ruolo dei già abilitati per i quali è stato previsto un piano pluriennale di assunzioni a tempo determinato.



La suicidata legge finanziaria ha quindi impedito l'inserimento nella terza fascia dei docenti che si fossero abilitati dopo la trasformazione delle graduatorie da permanenti in graduatorie ad esaurimento.

La ricorrente come in già detto, ha conseguito il titolo abilitanti entro l'anno scolastico 2001/2002 e cioè prima di tale trasformazione.

Per quanto il riconoscimento del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 come titolo abilitativo all'insegnamento è necessario e opportuno oltre si ripercorre la disciplina di legge,

L'art. 194 . comma 1 del d. lgs 297/1994 ha previsto quanto segue: “Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del Titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne” (ora scuole dell'infanzia).

Tale norma è stata abrogata dalla L. 226 del 17.10.2005 che, tuttavia all'art. 31 comma 2, ha previsto espressamente come le disposizioni abrogate ” *continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento ed agli istituti ad agli alunni ad essi iscritti, sono abrogate a decorre dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predetti classi*”

L'art. 197, coma 1, del D. Lgs 297/1994 ha stabilito a sua volta “ *A conclusione degli studi svolti nel ginnasio – liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale*” il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita rispettivamente all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare.”

Con il DPR n. 232 del 1998 è stato approvato il “Regolamento recante disciplina degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore a norma dell'art. 1 della L. 425/1997 il cui art. 15, comma 7, nel regolare l'applicazione graduale della nuova disciplina, espressamente fa salvo in via permanente l'attuale valore legale abilitante dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998.



Precedentemente era stato emanato il D.M. Del 10.03.1997 n. 175 denominato “norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitari degli insegnanti della scuola materna ed elementare, perfettamente in linea con le disposizioni fino ad ora esaminate sul riconoscimento abilitante per i diplomati magistrali conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002.

A conferma di quanto affermato, nelle premesse di tale decreto si legge “*visto il Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione approvato col decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e, in particolare: l'art. 194 e l'art. 197, comma 1, nei quali è attribuito valore abilitante all'insegnamento nelle scuole materne ed elementari ai titoli che si conseguono al termine del corso di studi della scuola magistrale e dell'istituto magistrale*”

Il decreto Ministeriale n. 175 del 1997 inoltre stabilisce all'art. 3, comma 1, ancora più chiaramente che “*in relazione alla soppressione dei corsi triennali di scuola magistrale e di quelli quadriennali ed integrativi di istituto magistrale ... è istituita una nuova tipologia di istituto di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale. Al Termine del predetto corso di studi si consegue il diploma di maturità non avente valore abilitante all'insegnamento nella scuola elementare e non idoneo all'insegnamento della scuola.*”

Le disposizioni sopra richiamate dunque tracciano una netta linea di demarcazione di distinzione tra:

- i diplomati magistrali con il vecchio ordinamento e quindi i diplomati entro l'anno scolastico 2001/2002 per i quali vi è la salvezza del valore del corso di istruzione già iniziato: al titolo conseguito entro tale anno scolastico è riconosciuto il valore abilitante all'insegnamento;
- i diplomati magistrali con il nuovo ordinamento e quindi diplomati dopo l'anno scolastico 2001/2002 per i quali la normativa precisa che il titolo conseguito al termine della frequenza dei nuovi corsi di studio non ha valore abilitante all'insegnamento.

L'art. 2 del D.M 175/1997 esplicitamente precisa “*I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istitutivo magistrale entro l'anno*



scolastico 1997/1998 o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002 conservano in via permanente l'attuale valore legale.”

A conferma del quadro normativo sopra delineato è stato recentemente emanato il Decreto del Presidente della Repubblica del 25.03.2014 con quale è stato deciso il ricorso straordinario al Capo dello dello Stato sulla base del parere del Consiglio di Stato numero 03813 del 11.09.2013 che riconosce definitivamente il valore abilitante del Diploma Magistrale ed il diritto di coloro che l'avessero conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 ad inserirsi nelle graduatorie di Circolo e d'Istituto..

Con tale DPR è stato definitivamente confermato che il diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 deve essere considerato titolo abilitante all'insegnamento.

In sintesi quindi, il diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 è titolo abilitante per accedere all'insegnamento sia nella scuola dell'infanzia sia nella scuola primaria, in particolare per quest'ultima tramite il titolo di studio conseguito negli istituti magistrali al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale.

Il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento infine ha ottenuto il definitivo riconoscimento, in primis nel parere nr. 4929/20012 del Consiglio di Stato (recepito con il DPR del 05 marzo 2014 solo per l'inserimento nella seconda fascia) e successivamente, con la sentenza sempre del Consiglio di Stato nr. 1973/2015, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità del D.M. 235/2014 nella parte in cui non consente ai titolari del diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 la presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento valide per gli anni scolastici 2014-2017.

L'annullamento da parte del Consiglio di stato dei criteri fissati dal DM n. 235/2014 nella parte in cui ha precluso ai docenti titolari di diploma di maturità magistrale conseguito prima dell'anno scolastico 2001/2002 l'inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento ha indubbiamente valenza *erga omnes*, avendo tale pronuncia annullato un atto amministrativo (DM 235/2014) avente natura regolamentare, generale e indivisibile. (*Cass. Sez. 1, sent. n. 2734 del 13 marzo*



1998) secondo cui “il principio dell'efficacia inter partes del giudicato amministrativo non trova applicazione con riguardo alle pronunce di annullamento di peculiari categorie di atti amministrativi, quelli aventi natura regolamentare e quelli aventi portata generale, determinando la relativa pronuncia di annullamento una loro definitiva ablazione dalla sfera del rilevante giuridico, attesa la ontologica indivisibilità con conseguente efficacia di tale pronuncia nei confronti non solo dei singoli ricorrente ma di tutti i soggetti concretamente destinatari di essi, ancorché rimaste inerti sede di tutela amministrativa.” e TAR Campania che con la sentenza nr. 3811 del 7 settembre 2012 ha ribadito in caso di annullamento di atti generali e indivisibili, la mancata applicazione del divieto di estensione del giudicato in materia di pubblico impiego)

Non vi è dunque alcun dubbio che la sopracitata sentenza del Consiglio di Stato, abbia effetti anche nei confronti della ricorrente.

Dopo la pubblicazione di tale sentenza la ricorrente ha presentato diffida e richiesto di essere inserita nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento per la classe di concorso della scuola primaria, o in subordine nella quarta fascia aggiuntiva, e chiesto altresì di provvedere a riattivare le funzioni della piattaforma telematica e/o l'autorizzazione alla presentazione della relativa domanda di inserimento in forma cartacea; domanda che ha sortito effetto negativo.

Si evidenzia infine che il mancato inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento ha comportato, e comporta, l'esclusione della ricorrente dai piani di assunzioni in ruolo.

Con la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, come in narrativa specificato, la legge finanziaria del 2006 aveva previsto un piano triennali per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009 per complessive 150.000 unità, al fine di dare forma adeguata soluzione al fenomeno del precariato.

La ricorrente a causa dell'illegittimo comportamento del MIUR è stata esclusa dal contingente di assunzioni previsto per il 2007, e si ritrova ancora oggi nella condizione di precariato.



Tale situazione si ripete con la riforma della “buona scuola”, L. 107/2015 recentemente approvata, che prevede un nuovo e definitivo piano di assunzioni straordinario di 100.000 docenti da effettuarsi la prima tranche (26.000 circa) nel mese di settembre 2015 e la seconda tranche (66.000 circa) entro il mese di settembre 2016. Tali assunzioni riguarderanno solamente i docenti iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di merito del concorso (unici due canali di accesso ai ruoli).

La ricorrente non essendo al momento presente nella graduatorie ad esaurimento sarà nuovamente esclusa da tale ultimo e definitivo piano di stabilizzazioni dei docenti precari.

Si chiede pertanto che il danno da perdita di chance subito dalla ricorrente sia risarcito in forma specifica con la condanna dell'amministrazione convenute ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari all'inserimento della ricorrente nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'ambito territoriale di Ravenna per la classe di concorso scuola primaria.

ISTANZA CAUTELARE EX ART. 700 CPC

Per quanto sopra rappresentato in fatto e diritto, sussistono nel caso in esame entrambi i requisiti del *fumus bonis juris* e del *periculum in mora* necessari ai fini della concessione dei provvedimenti di urgenza ex art. 700 c.p.c.

Per quanto attiene al *fumus*, si ritiene che la “verosimiglianza dell'esistenza del diritto” appaia provata in quanto è già stato annullato con efficacia *erga omnes* il DM 235/2014 da parte del Consiglio di Stato (sentenza n. 1973/2015 prodotta) nella parte in cui non ha previsto la possibilità di inserimento nella graduatorie ad esaurimento di coloro che sono in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002.

Le pretese della ricorrente appaiono fondate.

Circa il *periculum in mora*, va considerato che, ove la presente istanza non venisse accolta, alla ricorrente deriverebbe un grave ed irreparabile danno dato che le graduatorie di cui si discute hanno valenza triennale per gli anni 20014-2017, ai fini tanto delle immissioni a ruolo quanto a quello delle supplenze temporanee.



Inoltre, se si considera che è stato definitivamente approvata la Legge 107/2015 sulla riforma della scuola cd. “la buona scuola” che prevede, entro il prossimo primo settembre, l'assunzione a tempo indeterminato di una prima tranche di circa 26.000 docenti pescati, in prima battuta, dalle graduatorie a esaurimento e, in seconda battuta, dai vincitori del concorso 2012, che ancora non hanno ottenuto il posto guadagnato in sede di selezione, mentre una seconda tranche di 66.000 docenti verrà stabilizzata entro il primo settembre 2016, appare evidente che il periculum in mora sussiste in re ipsa dato che in attesa di una definitiva decisione del giudice in via ordinaria, l'odierna ricorrente si vedrebbe preclusa la possibilità di essere destinataria di proposte di nomina in ruolo e do supplenza temporanee.

Ciò determina un pregiudizio personale e professionale non altrimenti riparabile anche sotto il profilo dell'impossibilità di esprimere e sviluppare la propria professionalità e relazioni sociali.

Si tratta ovviamente di un danno che va oltre il profilo strettamente economico.

Quanto fin qui dedotto e osservato sono da ritenersi sussistenti entrambi i requisiti necessari per la richiesta di un provvedimento ex art. 700 cpc sia sotto il profilo del fumus bonis iuris, sia sotto il profilo del periculum in mora visto in particolare il pregiudizio grave e irreparabile per la ricorrente ove l'ill.mo Tribunale adito non adottasse il provvedimento urgente che qui viene chiesto, assicurando in tal modo provvisoriamente gli effetti della decisione di merito.

Tutto ciò esposto e considerato, la ricorrente come sopra rappresentata e difesa

chiede

che l'Ill.mo Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Ravenna voglia fissare l'udienza di comparizione della parti e di discussione della causa, intimando al Ministero dell'Istruzione e dell'Università e della Ricerca e all'Ufficio Scolastico Regionale per L'Emilia Romagna e l'Ambito Territoriale per la Provincia di Ravenna, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, a comparire personalmente o tramite procuratore generale o speciale per sentire accogliere le seguenti

conclusioni

In via cautelare



voglia l'Il.lmo Giudice del lavoro del Tribunale di Ravenna, inaudita altera parte o in subordine previa fissazione di udienza ad hoc, accertate la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora per le ragioni di cui in narrativa, sia in fatto sia in diritto, e previa disapplicazione e/o revoca e/o annullamento e/o inefficacia di ogni provvedimento amministrativo ritenuto ostativo, della graduatorie definitive ad esaurimento per la scuola primaria dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna – Ufficio X – Ambito Territoriale per la Provincia di Ravenna

- **disporre** l'inserimento con riserva della docente Sansoni Brunella nella graduatoria ad esaurimento fascia III della Provincia di Ravenna classe di concorso Scuola primaria, valida per gli anni scolastici 2014-2017 con la posizione e con il punteggio a lei spettante;

Nel merito

Voglia l'Il.lmo Giudice del lavoro del Tribunale di Ravenna per le ragioni di cui in narrativa, sia in fatto sia in diritto, previa disapplicazione e/o revoca e/o annullamento e/o inefficacia di ogni provvedimento amministrativo ritenuto ostativo:

- **accertare e dichiarare** il diritto della ricorrente all'inserimento senza riserve nelle graduatorie ad esaurimento fascia III classe di concorso scuola primaria , dell'Ufficio Scolastico per l'Emilia Romagna , Ufficio X - Ambito territoriale per la provincia di Ravenna, valide per il triennio 2014-2017;

- **condannare** le amministrazioni resistenti a disporre l'inserimento a pieno titolo e senza riserve della docente Sansoni Brunella nella predetta graduatoria ad esaurimento per la classe di concorso scuola primaria valida per il triennio 2014-2017.

Con vittoria di spese competenze ed onorari.

Si producono i seguenti documenti

- 1) diploma di maturità magistrale
- 2) diffida MIUR per l'inserimento in graduatoria
- 3) DPR 235/2014 del 25.03.2014
- 4) DPR 25 marzo 2014 e pedissequo parere del Consiglio di Stato nr. 4929/2012;
- 5) sentenza Consiglio di Stato nr. 1973/2015
- 6) Rigetto diffida.



- 7) Contratti di lavoro a tempo determinato a.s. 2014/2015
- 8) Contratti di lavoro a tempo determinato a.s. 2013/2014
- 9) Contratti di lavoro a tempo determinato a.s. 2012/2013
- 10) Contratti di lavoro a tempo determinato a.s. 2011/2012
- 11) Contratti di lavoro a tempo determinato a.s. 2010/2011
- 12) Contratti di lavoro a tempo determinato a.s. 2009/2010
- 13) Contratti di lavoro a tempo determinato a.s. 2008/2009
- 14) Contratti di lavoro a tempo determinato a.s. 2007/2008
- 15) Contratti di lavoro a tempo determinato a.s. 2006/2007
- 16) Contratti di lavoro a tempo determinato a.s. 2005/2006

Si dichiara che ai fini del contributo unificato, ai sensi e per gli effetti del DPR 115/2002 la presente causa è di valore indeterminato e pertanto si versa il contributo pari ad Euro **259,00**.

Ravenna, 10 agosto 2015

Avv. Andrea Camprini

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE MODALITA' DI NOTIFICA
EX ART. 151 C.P.C**

Il sottoscritto procuratore, in nome e per conto della parte ricorrente, giusta delega in calce all'atto introduttivo del sopra citato ricorso

PREMESSO CHE:

- il presente ricorso ha per oggetto l'inserimento, previa disapplicazione del D.M 235/2014, della docente Brunella Sansoni nelle graduatorie ad esaurimento del triennio 2014/2017, III fascia, classe di concorso scuola primaria dell'U.S.R per l'Emilia Romagna – Ufficio X , Ambito territoriale della Provincia di Ravenna;
- ai fini di una corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti, il ricorso dovrebbe essere notificato a tutti i docenti attualmente inseriti nelle GAE terza fascia, classe di concorso scuola primaria, della Provincia di Ravenna, in quanto potenziali controinteressati, che vedrebbero mutata la propria posizione in caso di accoglimento del presente ricorso;

RILEVATO CHE



- La notifica nei modi ordinari sarebbe impossibile, nonché eccessivamente onerosa dato il numero dei destinatari, e comunque non sarebbe sufficiente a garantire l'effettiva instaurazione del contraddittorio;
 - La tradizionale notifica per pubblici proclami, con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sarebbe eccessivamente onerosa, nonché non prevederebbe la pubblicazione integrale del testo del ricorso introduttivo del presente giudizio;
 - l'Ill.mo Giudice adito può autorizzare ai sensi dell'art. 151 C.p.c che la notifica avvenga con qualsiasi mezzo, purché *“Le modalità con cui siffatta notificazione viene disposta devono comunque essere tali da non compromettere il diritto di difesa, tutelato dall'art. 24 come «inviolabile» in ogni stato e grado del processo (C. 13868/2002), così come devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio” (C. 3286/2006; C. 4319/2003).”*
 - il TAR per il Lazio, quando è stato investito da azioni giudiziarie collettive, ha più volte disposto quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessate al procedimento di cui si controverte (TAR Lazio Sez. III bis, ord. n. 9458/2014)
 - La notifica mediante pubblicazione integrale del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito del Ministero della Pubblica Istruzione e/o del MIUR U.S.R (<http://www.ra.istruzioneer.it/>), sarebbe idonea ad assicurare la conoscibilità dello stesso, e permetterebbe ad eventuali interessati di intervenire nel presente procedimento.
- Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto avvocato nella veste di cui sopra, formula

ISTANZA

affinché l'ill.mo Giudice del Lavoro adito, alla luce di quanto sopra premesso
VOGLIA autorizzare la notificazione del ricorso:

- quanto ai potenziali controinteressati attraverso la pubblicazione sia sul sito del MIUR Ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna, UFFICIO X, Ambito Territoriale della provincia di Ravenna mediante pubblicazione sul sito <http://www.ra.istruzioneer.it/>;



- quanto al MIUR, all'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna e U.S.R
Ufficio X -Ambito territoriale della Provincia di Ravenna mediante notifica
all'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso la sede di competenza;

Con osservanza

Avv. Andrea Camprini

